

La nuova disciplina del monitoraggio fiscale: obblighi e adempimenti relativi al quadro RW

**Tavole sinottiche a cura di
Giulio Andreani**

**Professore di diritto tributario
alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Roma
dottore commercialista**

La Legge Europea n. 97/2013

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Europea 2013 al D. L. n. 167/1990, la compilazione del quadro RW deve essere ora effettuata **esclusivamente** per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti residenti in Italia obbligati al monitoraggio fiscale sono:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali ;
- le società semplici e i soggetti equiparati.

In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

AMBITO SOGGETTIVO

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

AMBITO SOGGETTIVO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del TUIR, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al D.M. previsto dall'art. 168-*bis*, comma 1, del TUIR (cd. "*white list*"), in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano, altresì, residenti in Italia i *trust* istituiti negli Stati o territori non *white list* quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

AMBITO SOGGETTIVO

I contribuenti residenti, rientranti nell'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi :

- nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

AMBITO SOGGETTIVO

Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio:

- non solo i titolari delle attività detenute all'estero;
- ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione .

(cfr. le sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).

AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui tali attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Per esempio, i soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un *trust* (sia esso residente che non residente).

AMBITO SOGGETTIVO

Analoghe considerazioni valgono in caso di investimenti all'estero ed attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari .

(cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002)

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

In coerenza con tali orientamenti giurisprudenziali, il legislatore ha riformulato l'art. 4 del D. L. n. 167/1990 rafforzando la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori "formali" delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi":

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

- in caso di società:
 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale);
 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

- in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

I casi previsti dall'art. 4 del D.L. n. 167/1990 sull'individuazione del "titolare effettivo" si riferiscono al possesso di partecipazioni o interessenze in società o altre entità ed istituti giuridici non fittiziamente interposti.

Infatti, in presenza di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 1

Quadro RW:
valore immobile




PERSONA FISICA
(ITA)

20%

IMMOBILE
ESTERO


AMBITO SOGGETTIVO

Casistica-Esempio 2



AMBITO SOGGETTIVO

Casistica- Esempio 2-bis



AMBITO SOGGETTIVO

Casistica - Esempio 3

NO
quadro RW



SOCIO
(ITA)

50 %

SOCIETÀ ITA

100 %

SOCIETÀ ESTERA

Obbligazioni estere


Immobili esteri

Conti correnti esteri

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica-Esempio 4

Quadro RW:
*valore
partecipazione wl*



15 %

SOCIO
(ITA)

50 %

SOCIETÀ ESTERA wl

SOCIETÀ ITA

50 %

Obbligazioni estere


Immobili esteri

Conti correnti esteri

NO quadro RW

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica - Esempio 5



AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

In caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione:

- il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società,
- nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.

segue

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

In tal modo, seguendo un approccio *look through* e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.


Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio (cfr. esempi da 6 a 10).

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 6


Quadro RW:

*valore
obbligazioni,
immobili, c/c*



AMBITO SOGGETTIVO


Casistica – Esempio 7



AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 8

Quadro RW:
valore obbligazioni e immobili di A, partecipazioni in B



15 %

SOCIO
(ITA)

50 %

SOCIETÀ nwl (A)

←-----
50 %

SOCIETÀ ITA

Obbligazioni estere

Immobili esteri

100 %

SOCIETÀ wl (B)

Obbligazioni estere


Immobili esteri

Conti correnti esteri

NO
quadro
RW


AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 9



AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 10



AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello *status* di “titolare effettivo” (cfr. esempio n. 11).

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 11

Quadro RW:
valore partecipazione



PERSONA FISICA
(ITA)

26%

SOCIETÀ ESTERA
QUOTATA

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

In caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust:

- I. qualora non siano verificati i requisiti per l'esercizio del controllo di tali entità o istituti (ad esempio, se i beneficiari sono destinatari di una quota inferiore al 25% del patrimonio), la fondazione o il trust sono tenuti a monitorare direttamente gli investimenti o le attività estere, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti;

segue

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

II. qualora siano, invece, verificati tali requisiti (ad esempio, se la percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25%), il contribuente è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. In sostanza, si applica l'approccio *look through* anche se il trust o la fondazione sono istituiti in un Paese collaborativo.

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

i *trust* opachi e trasparenti residenti in Italia, non fittiziamente interposti, ricompresi tra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, sono in linea di principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

segue

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

Relativamente ai *trust* trasparenti residenti – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione degli stessi – gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul *trust* (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti.

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

Qualora il beneficiario individuato sia il “titolare effettivo” delle attività estere detenute dal *trust* residente, lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile (cfr. esempi nn. 12 e 13).

Se sussistono titolari effettivi residenti dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.

AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo


Con riferimento ai *trust* esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all'estero dal *trust* quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del *trust* secondo la normativa antiriciclaggio.

Il beneficiario di un *trust* estero che non è “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del *trust* ad esso riferibile.

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 12


Quadro RW:
*valore
obbligazioni,
immobili e c/c*



AMBITO SOGGETTIVO

Casistica - Esempio 13

Quadro RW:
*valore
obbligazioni,
immobili e c/c*



AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

Non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio per individuare il "titolare effettivo" nel caso in cui i beneficiari dell'entità non siano ancora determinati. In tal caso, infatti, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), n. 2), dell'allegato tecnico al D. Lgs. n. 231/2007, specifica che per "titolare effettivo" si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Considerato, infatti, che la dizione "categoria di persone" non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall'entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.

AMBITO SOGGETTIVO


La figura del titolare effettivo

In caso di partecipazione in un OICR di diritto estero, il partecipante è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della quota di partecipazione da esso detenuta, indipendentemente dall'entità della stessa. Tuttavia, qualora il contribuente detenga una quota rilevante, così come definita dalla disciplina antiriciclaggio, in un organismo istituito in Stati o territori diversi da quelli collaborativi come prima definiti, in luogo del valore della quota, deve indicare il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere detenuti direttamente dall'organismo stesso e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti (cfr. esempio n. 14).

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 14

Quadro RW:
*valore
obbligazioni,
immobili e c/c*



AMBITO SOGGETTIVO

La figura del titolare effettivo

Lo *status* di “titolare effettivo” potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una polizza con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi.

Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” (cfr. esempio n. 15).

AMBITO SOGGETTIVO

Casistica – Esempio 15

Quadro RW:
valore
immobili e c/c



CONTRAENTE
(ITA)

Polizza estera

SOCIETÀ estera nwl

26%

Conti correnti esteri

Immobili esteri

ESONERI SOGGETTIVI

Nessun obbligo di monitoraggio è posto in capo :

- agli enti commerciali;
- alle società, siano esse società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) o società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative), ad eccezione delle società semplici;
- agli enti pubblici e agli altri soggetti indicati nell'art. 74, comma 1, del TUIR.

Gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione non rientrano tra gli enti pubblici e, pertanto, sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio (cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 17961 del 24 luglio 2013).

ESONERI SOGGETTIVI

Con riferimento alle attività estere finanziarie e agli investimenti all'estero effettuati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, nonostante essi siano inclusi tra gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, essi devono essere considerati esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale dal momento che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili in quanto esenti dalle imposte sui redditi ai sensi del comma *5-quinquies* del medesimo art. 73.

ESONERI OGGETTIVI

Sulla base di quanto previsto dal novellato art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Rispetto alle disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dalla Legge Europea 2013, non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinato anche all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione di tali flussi.

ESONERI OGGETTIVI

Pertanto, l'esonero è ora previsto:

1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari;

ESONERI OGGETTIVI

a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione:

- dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 461/1997;
- delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o in altre disposizioni .

ESONERI OGGETTIVI

Per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d'imposta non hanno prodotto reddito, l'esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito, che ha l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.

In mancanza di tale affidamento - che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un rapporto duraturo con l'intermediario - il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta o che sono infruttifere.

ESONERI OGGETTIVI

Tale esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto *status*, sia amministrata o gestita da intermediari residenti con le modalità specificate.

Rimane fermo che il contribuente sarà oggetto di segnalazione all’Amministrazione finanziaria all’atto della chiusura di tali rapporti e comunque nel caso di fuoriuscita delle attività dal circuito degli intermediari residenti.

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Attività di natura finanziaria

Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Sono oggetto di segnalazione:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

segue

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Attività di natura finanziaria

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Attività di natura patrimoniale

Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti:

- gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
- gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza);

segue

CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Attività di natura patrimoniale

- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all'estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Con la risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002 sono stati considerati “*detenuti all'estero*” gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a decorrere da quelli relativi al periodo d'imposta 2013, è sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), istituite dall'art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. n. 201/2011.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

I soggetti non tenuti al pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE (enti non commerciali e società semplici ed equiparate) dovranno utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione (“*valore iniziale*”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (“*valore finale*”), nonché il periodo di possesso.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Attività finanziarie

- valore di mercato, rilevato nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Attività finanziarie

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare, oltre al *valore iniziale* e *valore finale*, anche l'*ammontare massimo* che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le *stock option*, devono essere indicati quale *valore iniziale* il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale *valore finale* il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Attività patrimoniali

Il valore dell'immobile è costituito, a seconda dei criteri adottati dal:

- costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
- valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile, in mancanza del costo d'acquisto o in mancanza della relativa documentazione. Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Attività patrimoniali

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Attività patrimoniali

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

In mancanza del valore catastale si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Attività patrimoniali

Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo d'acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).

TRASFERIMENTI

La Legge Europea 2013 ha soppresso l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria che doveva essere effettuato mediante la compilazione della Sezione III del quadro RW.

SANZIONI

Soggetti colpiti	Violazioni	Sanzioni previgenti	Sanzioni vigenti
Intermediari (altri soggetti?)	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione obblighi di monitoraggio • Violazioni relative alle modalità di trasmissione delle evidenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa pecuniaria del 25% degli importi non rilevati • Sanzione amministrativa da 206 € a 5.136 € per l'omissione (1/2 in caso di trasmissione incompleta o inesatta) 	<p>Violazione obblighi di trasmissione all'ADE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa dal 10% al 25% dell'importo non segnalato

SANZIONI

Soggetti colpiti	Violazioni	Sanzioni previgenti	Sanzioni vigenti
Contribuenti	<ul style="list-style-type: none"> Sez. I del Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti. 	<ul style="list-style-type: none"> dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000€ 	<p>Violazioni obbligo dichiarazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Sanzioni amministrative dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato (v. ammontare attività estere); Sanzione amministrativa dal 6% al 30% se le attività sono detenute in Paesi c.d. black list E' prevista una riduzione della sanzione a €258 se la dichiarazione viene presentata entro 90 gg dalla scadenza ordinaria
	<ul style="list-style-type: none"> Sez. II del Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze all'estero e delle attività estere e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta. 	<ul style="list-style-type: none"> dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sez. III del Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria. 	<ul style="list-style-type: none"> dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati 	

SANZIONI

«Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo» (art. 12, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 472/1997).

«Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie» (art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997).

SANZIONI

«Le sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di dichiarazione del quadro RW sono determinate, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997, nella misura pari alla metà del minimo edittale» (art. 5-*quinquies*, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 167/1990, introdotto dal D.L. n. 4/2014).

«Il confronto previsto all'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3» (art. 5-*quinquies*, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 167/1990, introdotto dal D.L. n. 4/2014).